BANDO N. 8/2020

DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PORTOFINO 30/A CIG 813489688A

ART. 1

Finalità e oggetto della gara

La Città di Torino intende procedere alla concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale di Torino sito in Via Portofino 30/A, come evidenziato nelle n.4 planimetrie allegate (AII. 1/1A – 1/1B – 1/1C 1/1D), ai soggetti di cui al successivo art. 3, in attuazione dell'art. 2 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010) esecutiva dal 25 dicembre 2012, secondo i criteri ed alle condizioni di seguito riportati.

La concessione avrà luogo mediante gara, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In particolare, la procedura suddetta avverrà con le modalità specificate nel presente disciplinare, nel Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, esecutiva dal 04 marzo 2019 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l'oggetto prevalente della concessione è la gestione sociale dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive coerenti con la destinazione dell'impianto stesso e con la proposta progettuale presentata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il corrispettivo del servizio consisterà "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo".

L' attuale consistenza dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza, come risulta dalla relazione di perizia n. 8257 data 11/06/2018 dall'Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio Partecipate ed Appalti, è la seguente:

- un basso fabbricato delle dimensioni di circa 240 mq. al cui interno si presentano un'area ricreativa, un'area bar e un'area ristorante comprensiva di cucina e servizi;
 quattro campi bocce coperti ed illuminati di circa mq. 460, predisposti di impianto termico;
 - area di accoglienza scoperta più area verde di circa 660 mq.

L'impianto sito in Via Portofino 30/A - piano terra è censito:

Catasto Terreni Foglio 1462 part. 221

Catasto Urbano Foglio 1462 part. 221

L'impianto non è sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) come da verifica effettuata presso Ministero dei beni e delle attività culturali (Vincoli in rete All. 1/B) da cui non risultano vincoli di cui al suddetto Decreto.

Le planimetrie sono fruibili in formato cartaceo presso l'Ufficio Sport, / Circoscrizione n.2,

Strada Comunale di Mirafiori 7 Torino e in formato PDF sul sito telematico della Città.

Le comunicazioni e/o eventuali rettifiche inerenti la procedura di gara saranno pubblicate sul sito della Città – Appalti e Bandi - http://www.bandi.comune.torino.it e sul sito della Città e sul sito della Circoscrizione n. 2 www.comune.torino.it/circ2.

ART. 2 Valore, durata e decorrenza della concessione

Il valore stimato della concessione risulta pari ad euro 155.655,00 al netto di IVA. Tale importo è stato calcolato tenendo conto di una stima degli introiti computati su un utilizzo orario medio giornaliero per il numero di giorni/anno di apertura della struttura e, applicando il tariffario della Città al monte ore annuo, per il periodo minimo di concessione (5 anni) (All. 1/C)

La concessione avrà la durata di anni 5, quale periodo minimo previsto dall'art. 8 del

Regolamento Comunale n. 295.

La durata potrà essere prolungata fino ad anni 20 qualora il concorrente, nel progetto di gestione dell'impianto sportivo, dimostri di voler investire risorse per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento o miglioria conformemente alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica.

In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento previsto, documentato dal piano economico finanziario e dallo stato patrimoniale (business plan) da presentare in sede di offerta, relativi alla gestione dell'impianto e finalizzati alla promozione dell'attività sportiva e all'implementazione e al miglioramento della fruizione dell'impianto stesso. Il business plan dovrà dimostrare la capacità finanziaria da parte del concorrente di realizzare gli investimenti proposti.

In tal caso per determinare la durata complessiva in numero di anni della concessione si applicherà la seguente formula, il cui calcolo può essere effettuato con l'utilizzo della tabella attuariale allegata al presente bando (All. 1/D):

$$D = X1 + 5$$

dove:

X1 = valore indicato nella colonna 1 della tabella in corrispondenza del valore X2, presente nella colonna 2 della stessa tabella, più prossimo al coefficiente X risultante dal seguente rapporto:

In sintesi:

D = durata complessiva della concessione in anni;

C = importo del canone annuale al netto dell'I.V.A., come da relazione di perizia del 25/5/2018 prot. 137 elaborata dall'Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio Partecipate ed Appalti (di cui all'art. 11);

I = importo degli investimenti proposti al netto dell'I.V.A e di eventuali oneri fiscali;

X = coefficiente da calcolarsi come sopra indicato;

X2 = valore presente nella colonna 2 della tabella più prossimo a X;

X1 = valore indicato nella colonna 1 della tabella in corrispondenza del valore X2 presente nella colonna 2, e corrispondente al numero di anni da sommarsi alla durata minima della concessione (pari ad anni 5);

5 = durata minima della concessione.

A titolo di esempio:

se C/I = 0.184 il coefficiente X2 di cui alla colonna 2 della tabella più vicino al risultato ottenuto sarà 0,179220874 e pertanto X corrisponderà ad anni 6, da sommare alla durata minima di 5 anni; la durata complessiva della concessione sarà quindi di anni 11 (D = 5+6 = 11).

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto attestata da apposito verbale.

Art. 3 Soggetti ammessi

Possono partecipare alla gara Federazioni Sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Verrà premiata la partecipazione dei soggetti indicati al punto 5) dell'art. 5.

Raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (atto costitutivo, statuto, curriculum, bilanci), e nel suo complesso il raggruppamento dovrà dimostrare la capacità tecnico-professionale;
- ciascun soggetto dovrà presentare la deliberazione di intento a gestire l'impianto in forma aggregata.

ART. 4

Requisiti per la partecipazione I soggetti di cui all'art. 3, per essere ammessi alla procedura di gara, dovranno dimostrare il possesso di adeguati:

- Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria riscontrabili attraverso la produzione di:

- copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare o per periodi inferiori, in caso di minor periodo dell'attività dalla costituzione, dai quali risulti un complessivo buon andamento ed equilibrio finanziario.
- Requisiti di capacità tecnico-professionale attraverso la produzione di:
- a) curriculum della/e Società, Associazione/i, Ente/i o Federazione/i contenente il numero degli associati e l'elenco delle attività praticate negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare;
- b) dichiarazione, sottoscritta da Legale Rappresentante dell'Ente, di aver gestito presso soggetti pubblici, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare un impianto sportivo. Tale gestione deve essere stata effettuata per un periodo continuativo di almeno un anno.

La dichiarazione dovrà riportare le seguenti specificazioni:

- denominazione impianto gestito, luogo ed indirizzo;
- data inizio gestione;
- data fine gestione;
- dimensioni e capienza dell'impianto
- Progetti realizzati

ART. 5 Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. l'operatore, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sanciti dal presente disciplinare quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II Sezione C del DGUE e dovrà allegare, oltre al proprio, il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria ed il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel

gruppo.

ART. 6

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione composta da 5 (cinque) commissari valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute. La predetta Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 9 marzo 2020, alle ore 10,00 presso Strada Comunale di Mirafiori 7 (Sala Consiliare).

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui agli artt. 60, 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, si ritiene di individuare il

concessionario in osservanza ai principi di cui ai succitati articoli.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui

all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ciascun suo componente.

La Commissione di gara in seduta pubblica esaminerà i plichi pervenuti e la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; l'eventuale esclusione o la richiesta di regolarizzazione della documentazione sarà disposta unitamente al Responsabile del Procedimento. Procederà poi all'apertura dei plichi contenenti il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione sulla composizione del team (BUSTA B) e alla verifica dei documenti richiesti. In una o più sedute riservate, la Commissione di gara attribuirà il punteggio al progetto tecnico, al progetto sociale e alla relazione, come sopra declinati, sulla base della valutazione effettuata da

Per ciascun sotto criterio sarà calcolata la media aritmetica delle valutazioni espresse discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri motivazionali di seguito evidenziati, il coefficiente medio così determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo assegnato a

ciascun sottocriterio determinando così il relativo punteggio.

I coefficienti relativi ai criteri motivazionali verranno riparametrati, per ogni valutazione, riportando a 1 (uno) (valore massimo) il coefficiente maggiore e proporzionando a tale valore massimo gli altri coefficienti attribuiti. Qualora, per uno o più dei suddetti elementi, a uno o più concorrenti venga già attribuito un coefficiente medio pari ad 1 (uno) (valore massimo), non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti. In presenza di un'unica offerta ammessa, non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità complessiva dell'offerta presentata. Il punteggio di ciascun criterio di riferimento (progetto tecnico, progetto sociale e relazione) sarà ottenuto sommando i punteggi definitivi riferiti a ciascun sottocriterio.

In seduta pubblica saranno comunicati i punteggi come determinati in seduta riservata ed attribuiti i punteggi ottenuti dalla eventuale sussistenza delle caratteristiche degli offerenti. La somma di tali punteggi determinerà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, della quale sarà data lettura anche al fine di determinarne il punteggio mediante l'applicazione della seguente formula:

P = Pc/Pcmax x Punteggio Max attribuito ad ogni singolo fattore dell'offerta economica

dove:

P = punteggio

Pc = percentuale di canone o di utenze posta a carico del concorrente che ha presentato l'offerta considerata;

Pcmax = percentuale di canone o di utenze posta a carico del concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente;

Punteggi Max: punti 9 per gli oneri relativi al canone parte sportiva; punti 9 per gli oneri relativi alle utenze.

Il punteggio complessivo dell'offerta economica sarà determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti per le componenti riferite agli oneri relativi al canone per la parte sportiva ed alle utenze.

La Commissione, dopo aver comunicato i punteggi relativi all'offerta economica, sentito il RUP, esaminerà l'eventuale dichiarazione degli istituti finanziatori, il piano economico di gestione e il piano finanziario (business plan), l'impegno espresso a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti proposti e l'eventuale dichiarazione degli istituti finanziatori, valutando l'attendibilità sulla redditività del piano economico di gestione proposto e la sostenibilità del piano finanziario.

A seguito di tale esame, in seduta pubblica la Commissione proclamerà la graduatoria finale, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, dato dalla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica, del progetto sociale, della relazione relativa alla composizione del team, e dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice calcolerà anche la durata della concessione secondo quanto stabilito nel precedente articolo 2.

La gara sarà aggiudicata provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e quindi risulterà primo in graduatoria.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto, o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e prese in considerazione.

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

I punteggi verranno attribuiti secondo le indicazioni contenute nel seguente schema:

1) PROGETTO TECNICO

fino ad un massimo di 25 punti

a) proposta progettuale	(max punti 9)
b) programma di manutenzione ordinaria dell'impianto	(max punti 6)
 c) cronoprogramma e tempi realizzazione degli interventi proposti 	(max punti 5)
d) risparmio derivante da utilizzo di fonti di energia alternativa	(max punti 3)
e) interventi migliorativi finalizzati al risparmio energetico	(max punti 2)

Il punteggio relativamente ai punti sub a) b) d) e) è attribuito in funzione della qualità delle suddette proposte sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	COEFFICIENTI	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	da 0,00 a 0,25	Inconsistenti e/o non pertinenti proposte di intervento
2	da 0,26 a 0,50	Limitate e circoscritte proposte che producono un qualche

		effetto di miglioramento / mantenimento alle strutture
3	da 0,51 a 0,75	Consistente proposta in grado di apportare un reale miglioramento tecnico, funzionale ed anche estetico alle strutture
4	da 0,76 a 1,00	Significativa proposta in grado di apportare un sensibile e considerevole miglioramento tecnico, funzionale ed anche estetico alle strutture

Il punteggio relativamente al punto sub c) è attribuito in funzione della qualità delle suddette proposte sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	COEFFICIENTI	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	da 0,00 a 0,25	Assente / gravemente insufficiente / non pertinente
2	da 0,26 a 0,50	Insufficiente / carente / eccessivamente dilatato
3	da 0,51 a 0,75	Presenza adeguata di elementi cronologici / attendibile / chiaro
4	da 0,76 a 1,00	Ottimamente descritto e articolato

2) PROGETTO SOCIALE

fino ad un massimo di 25 punti

a) programma di conduzione dell'impianto (attività sportive praticate e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale, agonistica, bacino potenziale d'utenza)

(max punti 7)

b) programma di realizzazione delle "finalità sociali" di cui all'art. 16 (max punti 4)

c) progetti specifici per le attività dedicate ai disabili e all'inclusione (max punti 4)

d) attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione (max punti 3)

e) piano di gestione operativa dell'impianto (modalità organizzative interne, orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale, custodia, pulizie) (max punti 5)

f) programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell'impianto e delle discipline sportive praticate (max punti 2)

Il punteggio relativamente ai punti sub a) b) c) d) e) è attribuito in funzione della qualità delle suddette proposte sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	COEFFICIENTI	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	da 0,00 a 0,25	Inconsistenti e/o non pertinenti proposte di intervento
2	da 0,26 a 0,50	Limitate e circoscritte proposte che producono un qualche risultato non misurabile o mera disponibilità
3	da 0,51 a 0,75	Consistente proposta in grado di delineare un quadro di attività a ricaduta sportiva e sociale misurabile, verificabile e coerente con un'analisi dei bisogni
4	da 0,76 a 1,00	Significativa proposta in grado di delineare un polo di eccellenza nel territorio con alto grado di ricaduta sportiva e sociale tale da costituire potenzialmente una best practice

I punteggi relativamente al punto sub f) sono attribuiti in funzione della qualità delle proposte suddette sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	COEFFICIENTI	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	da 0,00 a 0,25	Assente / gravemente insufficiente / non pertinente
2	da 0,26 a 0,50	Insufficiente / carente / eccessivamente dilatato
3	da 0,51 a 0,75	Presenza adeguata di elementi cronologici / attendibile chiaro

3) RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO E RETE TERRITORIALE fino ad un massimo di 18 punti

 a) proposte di collegamento con la rete territoriale (enti pubblici, scuole e centri di formazione, ASL, enti e associazioni)

Per ogni proposta punti 0,5

(max punti 9)

 idoneità del team organizzativo e professionale dedicato alla gestione dell'impianto e alle attività praticate nell'impianto (organigramma comprensivo di curriculum). (max punti 9)

Il punteggio relativamente al punto sub b) è attribuito in funzione della qualità delle suddette proposte sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	COEFFICIENTI	CRITERI MOTIVAZIONALI	
1	da 0,00 a 0,25	Descrizione assente/ gravemente insufficiente / non pertinente	
2	da 0,26 a 0,50	Insufficiente / carente / non pienamente adeguato	
3	da 0,51 a 0,75	Presenza adeguata di articolazione organizzativa e di competenze richieste / quadro attendibile /	
4	da 0,76 a 1,00	Ottima articolazione organizzativa; significative competenze e specializzazioni multidisciplinari; quadro attendibile	

4) OFFERTA ECONOMICA

fino ad un massimo di 27 punti

a) Oneri relativi al canone fino ad un massimo di punti 18:

a1) 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10%, (max punti 13)

b) Oneri relativi alle utenze:

- 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%, (max punti 14)
- 5) SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 289/2002) (punti 5)

ART. 7

Modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato contenente 3 buste contrassegnate dalle lettere A - B - C con le modalità di seguito precisate:

BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) a ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000):

- a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente, le generalità, la residenza e il codice fiscale del legale/i rappresentante/i;
 - b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente disciplinare;

c) la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di aver

preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura;

d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

e) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, igiene e

sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

f) l'impegno a produrre, a seguito dell'esecuzione delle opere, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della DGR 14-2119 del 21 settembre 2015, "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici", in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della L.R. 3/2015. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco Regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio di tale attestato e reso disponibile prima del collaudo delle opere;

g) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i:

h) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (normativa antimafia):

i) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.;

- j) di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 n. mecc. 2016 07125/005 esec. dal 15 aprile 2016, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf)
- (INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA K) k1) di non avere debiti nei confronti del Comune di Torino relativi al pagamento del/i canone/i di concessione impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura;

oppure: k2) di aver concordato con il Comune di Torino, e sottoscritto un piano di rientro, per il recupero dei pagamenti relativi al/i canone/i di concessione impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura e di essere in regola con i pagamenti dei ratei;

(INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA I)

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i.,

oppure, (qualora non soggetti agli obblighi) 12) la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;

m) l'impegno ad affidare l'esecuzione delle opere previste nel presente disciplinare con le modalità indicate nell'art. 8 del medesimo;

n) di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare le polizze assicurative prima della sottoscrizione del contratto;

(INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA 0)

o1) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i indicando la quota del servizio (parte commerciale e/o parte sportiva del servizio) che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel presente disciplinare con l'indicazione della terna di subappaltatori ;

oppure:

o2) l'intenzione di non avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (subappalto sia per la parte commerciale sia per la parte sportiva del servizio).

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione

- indirizzo di posta elettronica, con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata, al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il numero telefonico – fisso e cellulare - ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL con l'indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali con relativi indirizzi:
- indicazione della sede zonale dell'Agenzia delle Entrate con relativo indirizzo;
- indicazione della sede del servizio provinciale, con relativo indirizzo, competente all'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

Il Raggruppamento temporaneo di concorrenti è tenuto a:

- presentare istanza di partecipazione alla gara in forma congiunta e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- dichiarare nell'istanza di partecipazione alla gara l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
- specificare nell'istanza di partecipazione alla gara il concorrente capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento;
- presentare il progetto sociale, il progetto tecnico e la relazione della composizione del team in forma congiunta e con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento:
- presentare l'offerta economica, il piano economico di gestione e il piano finanziario, la dichiarazione di istituti finanziari (in caso di investimenti non realizzati con capitale proprio), l'impegno a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsto dallo stesso in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Tale offerta deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è fatto divieto al singolo concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dai seguenti documenti, sempre contenuti nella busta "A":

- b RICEVUTA comprovante il versamento di euro 20,00 a favore dell'ANAC (ex AVCP, istruzioni contenute sul sito Internet: www.anac.it);
- 1) c DOCUMENTO "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo

www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute:

1) d ORIGINALE DELLA RICEVUTA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA a corredo dell'offerta comprovante il versamento di Euro 3.113,10 pari al 2% del valore presunto della gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

nonché come specificato al successivo art. 9;

1) e IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, (e anche nel caso di versamenti in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata presentazione di tale impegno comporterà l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 f COPIA ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) E STATUTO della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche

sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara;

1) g DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE mediante:

a) curriculum della/e Società, Associazione/i, Società, Ente/i o Federazione/i contenente il numero degli associati e l'elenco delle attività praticate negli ultimi 3 anni antecedenti la

data di pubblicazione del presente disciplinare;

 b) dichiarazione, sottoscritta da Legale Rappresentante dell'Ente, di aver gestito presso soggetti pubblici, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente, un impianto sportivo. Tale gestione deve essere stata effettuata per un periodo continuativo di almeno un anno.

La dichiarazione dovrà riportare le seguenti specificazioni:

- denominazione impianto gestito, luogo ed indirizzo;
- data inizio gestione;
- data fine gestione;.
- progetti realizzati
- COPIA DEI BILANCI (preventivi e consuntivi approvati) negli ultimi 3 (tre) anni precedenti o
 per periodi inferiori in caso di minor periodo dell'attività dalla costituzione, dai quali risulti un
 complessivo buon andamento ed equilibrio finanziario;
- 1) i COPIA DEL PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto dal legale rappresentante (All. 1/E)
- 1) I DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.: debitamente compilato, utilizzando il modulo (All. 1/F) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;
- m RICEVUTA di avvenuto sopralluogo sottoscritta da personale della Circoscrizione 2. Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è il giorno 24 Febbraio 2020.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante (o suo delegato) del concorrente designato quale capogruppo nell'istanza di partecipazione.

Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con l'Ufficio Sport ai numeri 011.01135030/15/28/007 Il sopralluogo avverrà con modalità prefissate per le visite, in date ed orari concordati.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

- la DOCUMENTAZIONE di cui ai punti 1 c), 1 f), 1 g), 1h), 1i) 1l);

 - la DELIBERAZIONE DI INTENTO di gestire l'impianto in forma aggregata con l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

BUSTA B: OFFERTA TECNICA CONTENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- 2.1 PROGETTO TECNICO corredato da tutti gli elaborati e con le modalità di cui all'art. 8 dovrà illustrare:
 - la descrizione del progetto di massima e nuove opere ritenute utili per la ristrutturazione, l'ampliamento o altro in conformità con gli interventi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica per migliorare la gestione, la sicurezza e la funzionalità e polivalenza dell'impianto sportivo;
 - cronoprogramma e tempi di realizzazione degli interventi proposti;
 - programma di manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - risparmio derivante da utilizzo di fonti di energia alternativa;
 - interventi migliorativi finalizzati al risparmio energetico;

Per il miglioramento della funzionalità dell'impianto e soprattutto per la messa in sicurezza del medesimo, in conformità con le disposizioni di legge previste in materia, il progetto dovrà tenere conto delle seguenti opere:

- 1) risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa;
- 2) eliminazione delle barriere architettoniche;
- 3) messa a norma della struttura in ordine alla normativa vigente D.Lgs. 81/2008;
- 4) messa a norma della struttura con riferimento alle discipline praticabili nella struttura e/o agli interventi relativi alle nuove opere;
- 5) messa a norma della struttura in ordine al CPI (Certificato Prevenzione Incendi);
- sezionamento di tutti gli impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas) rendendo indipendenti le utenze della parte sportiva (bocciodromo) dalla parte commerciale (sede sociale, sala riunioni, bar, cucina);
- 2.2 PROGETTO SOCIALE che dovrà illustrare le modalità di attuazione della gestione del servizio. Saranno valutati positivamente i progetti che prevedono un ampliamento di spazi e orari rispetto a quanto indicato nell'art. 16.

Si evidenzia che dal progetto sociale devono emergere i seguenti elementi:

- a) programma di conduzione dell'impianto (attività sportive praticate e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale, agonistica, bacino potenziale d'utenza);
- b) programma di realizzazione delle "finalità sociali" di cui all'art. 16;
- c) progetti specifici per le attività dedicate ai disabili e all'inclusione;
- d) attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione;
- e) piano di gestione operativa dell'impianto (modalità organizzative interne, orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale, custodia, pulizie);
- f) programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell'impianto e delle discipline sportive praticate.

2.3 - RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO E RETE TERRITORIALE contenente in particolare:

- a) proposte di collegamento con la rete territoriale (enti pubblici, scuole e centri di formazione, ASL, enti e associazioni);
- b) idoneità del team organizzativo e professionale dedicato alla gestione dell'impianto e alle attività praticate nell'impianto (organigramma comprensivo di curriculum).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

Il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione relativa alla composizione del team proposto devono essere presentati in forma congiunta e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA CHE DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- OFFERTA ECONOMICA con gli oneri relativi al canone e alle utenze il piano economico di gestione e piano finanziario, impegno espresso ed eventuale dichiarazione di istituti finanziatori.
- 3.1 ONERI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE posti a carico del concessionario:
 - 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10%;
- 3.2 ONERI RELATIVI ALLE UTENZE posti a carico del concessionario: 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del Regolamento Comunale 295;
- 3.3 PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO (BUSINESS PLAN) sottoscritti dal legale/i rappresentante/i dell'ente concorrente, contenenti:
 - 3.3.1 conto economico con proiezione almeno quinquennale o di maggior durata, secondo il piano degli investimenti proposti. Il conto economico deve riassumere tutte le voci di ricavo e di spesa (dettagliate per tipologia di attività) che saranno sostenute durante la futura gestione dell'impianto.
 - Il piano economico dovrà fornire tutti gli elementi utili (qualitativi e quantitativi) atti a dimostrare almeno il pareggio di gestione (per la compilazione del conto economico utilizzare la scheda (All. 1/G) allegata al presente bando);
 - 3.3.2 piano finanziario (stato patrimoniale) con proiezione almeno quinquennale o di maggior durata, secondo il piano degli investimenti proposti <u>con indicazione delle fonti di finanziamento</u> (capitale proprio, mutui già contratti o da contrarre, ecc.) per la realizzazione degli investimenti.
 - Il piano finanziario dovrà fornire tutti gli elementi utili a stabilire la capacità del concessionario di sostenere tutti gli oneri connessi alla realizzazione del progetto tecnico di cui all'art. 7 p. 2.1) e alla gestione dell'impianto (per la compilazione dello stato patrimoniale utilizzare la scheda (AII. 1/H) allegata al presente bando);
- 3.4 dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare gli investimenti proposti, nel caso in cui gli stessi non siano realizzati con capitale proprio;
- 3.5 impegno espresso, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti proposti.
 - I Raggruppamenti temporanei di concorrenti devono obbligatoriamente inserire nella busta C la dichiarazione di impegno, in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Riepilogo del contenuto delle buste e del plico:

La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza di partecipazione, la ricevuta del versamento del contributo all'ANAC, <u>originale</u> della ricevuta della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, impegno del fideiussore, documento PASSOE, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, copia dei bilanci, curriculum, dichiarazione di gestione impianto/i, copia del Patto di Integrità, D.G.U.E., ricevuta del sopralluogo, deliberazione di intenti (in caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti), contratto di avvalimento o dichiarazione sostitutiva (in caso di avvalimento); la busta "B", sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico, il progetto sociale, la relazione relativa alla composizione del team; la busta "C", sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al canone e alle utenze, il conto economico, il piano finanziario (business plan), dichiarazione di istituti finanziari (in caso di investimenti non realizzati con capitale proprio), impegno a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsto dallo stesso.

Le tre buste dovranno essere inserite in un plico sigillato che dovrà riportare la denominazione e la ragione sociale, codice fiscale/partita I.VA., indirizzo, pec del concorrente e la seguente dicitura:

"GARA n. 8/2020 Offerta per la concessione a terzi in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Via Portofino 30/A" e dovrà pervenire alla "Città di Torino Circoscrizione n. 2 presso l'Ufficio Protocollo – Strada Comunale di Mirafiori 7 10135 Torino", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2020 a mezzo raccomandata oppure mediante posta celere o consegnato direttamente a mano presso il medesimo indirizzo, l'orario dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e il venerdì dalle 9.00 alle ore 12,00.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa), vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Si precisa che per "sigillatura del plico" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Sul plico deve altresì essere incollato e/o riportato il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intenderà valida la data di arrivo e non quella di partenza del plico.

ART. 8

Progetto Tecnico, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere e relativi tempi di realizzazione

Il Comune di Torino riconosce lo sport delle BOCCE come attività prevalente dell'impianto

sportivo.

Il progetto tecnico preliminare di cui all'art. 6 da inserire nella busta B, dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'albo ed essere corredato dagli allegati tecnici necessari (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, cronoprogramma).

Il progetto presentato dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione per la pratica della disciplina delle BOCCE a vocazione pubblica e pertanto, visto che non sarà consentita la trasformazione dell'impianto sportivo

esistente, potrà prevedere modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

Il progetto tecnico definitivo, che deve prevedere i medesimi interventi del progetto preliminare proposto in sede di offerta, e i relativi allegati (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, cronoprogramma) dovranno essere presentati in formato cartaceo, agli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio-Area Edilizia Privata in piazza San Giovanni n. 5 – Torino, entro un mese dalla sottoscrizione del contratto presso il Servizio Contratti della Città, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ai fini del rilascio dei vari titoli autorizzativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA e altro).

Analogamente il concessionario è tenuto ad eseguire ciascuna opera, contenuta nel succitato progetto tecnico definitivo, entro i termini massimi che conseguono dai vari titoli edilizi.

come previsti dalle suaccennate disposizioni di legge.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla Circoscrizione n. 2 di Strada Comunale di Mirafiori 7 l'avvenuta presentazione del progetto e allegati agli uffici competenti. Non è consentita al concessionario la presentazione di progetto tecnico definitivo ed allegati difformi da quelli proposti in sede di offerta.

Il concessionario non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie

autorizzazioni.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le opere dovranno rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui il concessionario realizzi le opere accedendo a sistemi di incentivazione fiscale, la medesima rimarrà a favore del concessionario, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia tra i quali, qualora ne ricorressero le condizioni, quelli relativi ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

I lavori, a carico del concessionario, per gli interventi proposti dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidelussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto.

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli uffici del Circoscrizione 2 prima della sottoscrizione del contratto e ne costituisce condizione essenziale. Sarà svincolata da parte del

medesimo servizio a lavori ed a collaudo regolarmente ultimati.

Restano a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo, e il costo delle pratiche obbligatorie all'aggiornamento catastale dell'impianto se necessario, per le modifiche eseguite.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla Circoscrizione 2 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista dal Regolamento n. 295.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Tutte le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non vengano richiesti il permesso di costruire e/o la segnalazione certificata di inizio attività e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo. In questo caso si procederà all'aggiudicazione della gara al secondo miglior offerente. In caso di revoca, il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

A seguito dell'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà produrre l'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi della DGR 14-2119 del 21 settembre 2015, "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici", in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della L.R. 3/2015. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere.

ART. 9 Garanzia a corredo dell'offerta

Per essere ammessa alla gara, l'offerta deve essere corredata <u>dall'originale</u> del versamento della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto a base di gara pari ad **euro 3.113,10**.

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata da:

 impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 4 (quattro) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

- impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria e anche nel caso di versamenti in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della

riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, anche nel

caso di raggruppamenti temporanei ancora da costituire.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Lo svincolo della garanzia nei confronti dei non aggiudicatari avverrà nei termini previsti

dall'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 10

Modalità di aggiudicazione provvisoria e definitiva

Conclusa la fase di valutazione dei progetti da parte della Commissione Giudicatrice e proclamata l'aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica, la Città procederà, con apposita determinazione dirigenziale, all'aggiudicazione della gara con sospensiva di efficacia. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'adozione del suddetto provvedimento, la Circoscrizione 2 inviterà il soggetto assegnatario a produrre tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione per accettazione dello schema di concessione da approvare.

Qualora il concessionario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza degli adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura del plico. La concessione potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei

modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla sottoscrizione del suddetto disciplinare ed alla stipulazione del contratto.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del

contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto attestata da apposito verbale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 61 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, il Servizio Contratti della Città provvederà alla stipulazione del relativo contratto con l'aggiudicatario.

Il contratto di concessione recherà come clausola risolutiva l'obbligo per l'aggiudicatario di presentare idonea richiesta di finanziamento o documentazione comprovante le fonti di finanziamento delle opere da realizzare, entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, nel caso in cui non siano finanziate con capitale proprio. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

La mancata sottoscrizione dello schema preliminare di concessione e del contratto, o tardiva presentazione della documentazione richiesta al concessionario, nei modi e termini prestabiliti, verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione e, previa diffida espressa con termine non superiore ai 30 giorni, costituirà causa legittima di revoca come indicato all'art. 28 del presente disciplinare di gara. In tal caso si procederà ad aggiudicare al successivo concorrente in graduatoria.

ART. 11 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva costituita nei modi descritti ai capoversi seguenti dovrà essere versata prima della stipulazione del contratto.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924, dell'art. 66 del Regolamento Comunale n. 357 e dell'art. 27 del Regolamento Comunale n. 295, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo del canone offerto in sede di gara, al netto di I.V.A. moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione.

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere <u>rilasciata</u> da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'ente assicuratore si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 del Codice Civile.

Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza alla Circoscrizione 2, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza alle stesse

identiche condizioni, per ulteriori periodi fino alla riconsegna dell'impianto alla Città, il suddetto Servizio contesterà detta mancanza, nel rispetto delle disposizioni procedurali previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la concessione si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con le conseguenze di cui all'art. 30 e senza indennizzo alcuno a favore del concessionario.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

la decadenza dell'affidamento; a)

l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. c)

Lo svincolo della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Ogni effetto della polizza/fideiussione cesserà alla riconsegna dell'impianto alla Città.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti la polizza o fideiussione, mediante le quali viene costituita la cauzione definitiva, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità di tutti i concorrenti.

ART. 12 Canone

Il canone annuo dovuto dal concessionario alla Città, sarà pari ad euro/anno 18.900,00, oltre a I.V.A. a termini di legge, per la parte ad uso sportivo e ad Euro/anno 13.400,00, oltre I.V.A. a termini di legge, per la quota ad uso commerciale, per un totale di Euro/anno 32.300,00 oltre a I.V.A. a termini di legge.

Per quanto riguarda il canone si opta per il regime di imponibilità ai sensi dell'art. 10 n. 8

del D.P.R. 633/72.

Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico il canone verrà ridefinito.

Il canone annuo così individuato avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto attestata da apposito verbale, e dovrà essere versato in n. 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 2.

Il canone sarà oggetto annualmente di adeguamento ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento comunale di concessione degli impianti sportivi comunali e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di sopravvenute modifiche normative nazionali o locali ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 13

Utenze e oneri di gestione

L'onere relativo alle utenze che viene posto a carico del concessionario, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, é così definito:

- il 100% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e

riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto.

 Il 100% dei costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale (barristorante), ale sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati, alle spese telefoniche e la tassa rifiuti.

Il concessionario provvederà al sezionamento delle utenze commerciali dalle utenze

sportive intestandosi i relativi contratti. (All. 1/I)

Qualora il concessionario in sede di offerta (art. 6 p. 4b del presente disciplinare di gara) proponesse una minore percentuale a proprio carico, la percentuale dei costi verrà ridefinita.

- interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite:
- interamente le spese di depurazione dell'acqua;
- interamente i costi di conduzione e manutenzione dell'impianto antincendio;

le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico, la percentuale dei costi verrà ridefinita. In questo caso, il Servizio centrale Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, provvederà al recupero della quota delle spese delle utenze a carico del concessionario.

Rispetto all'ottemperanza ai predetti obblighi, il concessionario si impegna a corrispondere una somma di euro 1.000,00 in caso di ritardo oltre tre mesi dai suddetti termini, a titolo di determinazione preventiva del danno subito dalla Città, da conguagliarsi in sede di effettiva quantificazione dei consumi. Il ritardo oltre l'anno costituisce causa legittima di revoca della concessione. La Città provvederà fino alla data di voltura a recuperare la percentuale di costo delle utenze a carico del concessionario.

ART. 14 Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario dovrà applicare le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù delle disposizioni regolamentari della Città in merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

E' un obbligo per il concessionario applicare ed esporre al pubblico in apposita bacheca, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 15 Orario di apertura

Il concessionario garantirà che l'apertura dell'impianto rispetti le fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità (dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedi alla domenica). Il concessionario

si impegna a garantire la presenza costante di un responsabile durante le ore di apertura

dell'impianto.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli uffici comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Per ottenere tale proroga, il concessionario dovrà presentare al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del c.c. La violazione del divieto di disturbo del riposo e delle

occupazioni delle persone può integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 659 del c.p.

La circoscrizione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, per il tempo strettamente necessario, l'attività di balneazione, qualora ne ravvisi la necessità, per motivi igienico/sanitari e/o di sicurezza, in tal caso nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di rimborso.

ART. 16 Finalità sociali

Il concessionario si impegna a garantire:

la presenza di un responsabile, anche turnando durante gli orari di apertura;

il rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica in genere e della

sicurezza sul lavoro;

l'utilizzo gratuito dell'impianto per le scuole di ogni ordine e grado, per le associazioni e cooperative con finalità sociali e di recupero, nonché dei servizi sociali e sanitari pubblici, che ne facciano richiesta alla Circoscrizione 2, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

 Qualora il concessionario intenda consentire l'utilizzo dei campi a terzi, dovranno essere applicati i costi orari preventivamente concordati annualmente con la

Circoscrizione:

- la Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 15 giornate annue, con utilizzo gratuito, feriali e festive. Il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo;

il concessionario è tenuto a mettere in atto e svolgere il programma di attività di cui al

progetto sociale presentato in sede di offerta.

la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

ART. 17 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone.

ART. 18 Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario, nelle modalità previste dalla Legge, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 2 circa gli interventi effettuati.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione delle attività.

Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi, in ottemperanza alla convenzione in essere con la Città.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, a rispettare tutti i programmi di manutenzione delle opere e degli impianti, così da poterlo riconsegnare al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

ART. 19 Interventi edilizi – Divieti

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 , relativo al "Progetto Tecnico, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere e relativi tempi di realizzazione ", è fatto divieto al concessionario, durante tutto il periodo della concessione, di eseguire interventi edilizi e modifiche dei locali interni, delle aree esterne e di ogni struttura presenti al momento della consegna dell'impianto e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza specifico nullaosta rilasciato dalla Circoscrizione 2 e di parere vincolante del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport di cui il concessionario dovrà produrre dettagliata relazione scritta.

Per l'esecuzione delle opere formalmente autorizzate è necessario attivare la procedura di cui all'art. 8.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi non ritenute conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti da parte degli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio-Area Edilizia Privata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,

ART. 20 Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

 il materiale pubblicitario deve essere conforme alla normativa antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere

divelto né usato come arma impropria;

 il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza

assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (propria cartellonistica, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento Comunale n. 335 per l'applicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie, ad esclusione degli sponsor che prestino

servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile ed a proprie spese, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive e le agevolazioni praticate. Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare le medesime informazioni anche sui propri siti ufficiali telematici.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari

categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 21 Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza

dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà

sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

 per concessioni di durata inferiore o pari ad anni 5 (cinque): una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città; per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): una polizza "all risks" contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà altresi stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi e prestatori d'opera sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 2 alla data di stipulazione del contratto.

Con cadenza annuale dovrà essere inviata alla Circoscrizione 2 copia della quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 22 Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 23 Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 24 Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza e/o domicilio personale e/o legale della propria associazione, ente, federazione o altro presso l'impianto sportivo, pena revoca della concessione.

Nessuna area, locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 25 Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; il bar e ristoro dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettera i) della Legge Regione Piemonte 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Circoscrizione 2 e successivamente la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il medesimo è consentito nel rispetto della regolamentazione della Città e previo ottenimento, se necessario, delle relative autorizzazioni. Copia del relativo contratto tra il concessionario ed il gestore del bar/ristoro dovrà essere depositata presso la Circoscrizione 2. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro. Eventuali cambi di gestione del servizio bar/ristoro durante il periodo della concessione dovranno essere comunicati tempestivamente alla Circoscrizione 2 e copia del relativo contratto dovrà essere inoltrato ai medesimi servizi.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto ed accettato, mediante doppia sottoscrizione, dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione di bevande e alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

ART. 26 Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione. I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 27

Obblighi a carico del concessionario

L'aggiudicatario deve dare piena attuazione al piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso, come stabilito dall'art. 171 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Circoscrizione 2 eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, con dichiarazione

resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000 e s.m.i., con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

ART. 28

Penali - Cessazione - Revoca d'ufficio e Risoluzione per inadempimento

Fermo restando tutte le cause di cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimenti e subentro previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., integralmente recepite dal presente disciplinare di gara, nel caso di mancata presentazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art. 27 e/o in caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 26 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterate inadempienze, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di Controllo.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici competenti, la revoca della concessione con provvedimento amministrativo motivato.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma degli interventi proposti di cui ai precedenti artt. 6 e 8;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione di opere e/o interventi edilizi di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 19, con mancato ripristino della situazione precedente all'effettuazione di tali opere:
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 (trenta) giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio posto a carico della Città, così come previsto al precedente art. 12.

Nei casi di accertati inadempimenti rilevati a seguito di controlli di cui al precedente art. 26 o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella conduzione dell'impianto, sarà richiesto il pagamento, a favore della civica amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti, a seguito di relazione specifica redatta dalla commissione di cui all'art. 26.

ART. 29

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

E' altresi previsto il recesso da parte della Città così come indicato al precedente articolo

12.

ART. 30

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

In caso di revoca o risoluzione anticipata della concessione, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 31 Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 32

Definizione delle Controversie

I ricorsi avverso il presente disciplinare devono essere notificati all'Ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esclusione.

Organismo responsabile per i ricorsi: TAR Piemonte.

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 33 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente di Area della Circoscrizione 2 Dr. Gabriella TETTI.

ART. 34 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento di gara è Dr.ssa Gabriella TETTI

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Circoscrizione 2
Strada Comunale di Mirafiori 7
Tel. 011011-35030/15/28
e-mail:
Michele.dibenedetto@comune.torino.it;gregoria.greco@comune.torino.it;fortunata.buono@comune

.torino.it

La Dirigente di Afre Cironson Dr. ss. Colone Cirone C

